

Intervista rilasciata il 12 novembre 2006 da Vincenzo Orioles a Karin Schwager studentessa dell'Università di Heidelberg allieva del prof. Edgar Radtke

Grazie alla legge 482/99, nel Friuli si sono potuti prendere provvedimenti che hanno contribuito all'incremento dell'uso e alla rivalutazione della lingua friulana. Come giudica Lei la situazione linguistica attuale e in quali ambiti, però, vede ancora punti deboli?

La legge 482, approvata nel 1999, sicuramente ha avuto una funzione propulsiva importante nel processo di consolidamento dello *status* della lingua friulana; anche se, a onor del vero, occorre dire che un ruolo altrettanto significativo lo aveva avuto la legge regionale del Friuli Venezia Giulia n. 15 approvata il 22 marzo 1996 ("Norme per la tutela e la promozione della lingua e della cultura friulane e istituzione del servizio per le lingue regionali e minoritarie"). Grazie a questa cornice istituzionale si percepisce, in definitiva, una più forte 'lealtà linguistica'; è venuta cioè meno la marginalizzazione e la vernacularizzazione del friulano, mentre si è sviluppato un senso di appartenenza identitaria più saldo. Se questo sviluppo sia da attribuirsi ai provvedimenti legislativi o se invece dipenda dalla 'rivoluzione copernicana' che dalla metà degli anni Settanta ha visto maturare una maggiore attenzione verso la diversità linguistica è difficile a dirsi; certo che l'esistenza di un serrato quadro normativo dà più sicurezza al parlante.

In merito ai punti deboli della legge bisogna subito osservare che il testo legislativo è per molti aspetti suscettibile di revisioni migliorative, in merito alle quali il *Centro Internazionale sul Plurilinguismo*, d'intesa con altre istituzioni rappresentative degli studiosi di Scienze del linguaggio, ha fatto sentire a più riprese la propria voce. Ribadendo che il giudizio nei confronti della legge è sostanzialmente **p o s i t i v o** non si possono passare sotto silenzio una serie di criticità sulle quali mi soffermo brevemente.

Applicazione di un fuorviante pregiudizio etnico

Tra i temi fatti oggetto di critica nell'ambito delle riflessioni sviluppate dal Centro vorrei prendere le mosse dall'infelice formulazione dell'articolo 2, laddove si parla di "popolazioni" albanesi, catalane, ecc. ingenerando la presupposizione ideologica di entità **e t n i c h e** a se stanti quando invece dobbiamo riaffermare che le identità in gioco sono **l i n g u i s t i c h e e c u l t u r a l i**.

Enfaticizzazione del principio dell'autoidentificazione

L'impostazione della Legge 482 è tale che il riconoscimento dell'appartenenza di una comunità ad un gruppo minoritario, e di riflesso l'ammissione alla tutela, non sono basati su dati oggettivi e verificabili, ma si fondano su una sorta di 'autorivendicazione' ossia sulla unilaterale dichiarazione di volontà di appartenenza alla minoranza espressa dalla comunità attraverso le sue istituzioni. Ciò ha dato luogo a una serie di estensioni incontrollate che hanno accreditato il carattere minoritario a) di località che minoritarie non sono b) di località che minoritarie lo erano sì ma in passato e non in sincronia.

Inventario chiuso delle varietà oggetto di tutela ed esclusioni ingiustificate

Si resta perplessi di fronte alla scelta secca del legislatore che, all'atto di procedere all'individuazione dei gruppi da assoggettare a tutela, ha optato per una enumerazione analitica e tassativa, scartando l'alternativa di limitarsi alla previsione di norme

semplicemente generali in conformità alle quali un determinato gruppo linguistico, a certe condizioni, potesse venir riconosciuto come minoranza. In effetti modelli linguistici avanzati dimostrano la fragilità di una classificazione ‘fissista’ dello *status* delle lingue, che, sorvolando sui principi ‘relativisti’ fatti valere da Žarko Muljačić, non tenga conto della capacità di *promozione* di status (o per contro di ‘dialettalizzazione’) propria di ogni varietà linguistica.

Per effetto di questo criterio restrittivo sono rimaste tagliate fuori tre tipologie di idiomi che a mio avviso avrebbero pieno titolo a godere della tutela. Si tratta a) delle cosiddette *eteroglossie interne*, ovvero quelle comunità linguistiche che, pur trattandosi a tutti gli effetti di minoranze di antico insediamento, sono ricollegabili a un sistema dialettale italo-romanzo diverso da quello che ci aspetteremmo per ragioni geografiche: il caso più vistoso concerne l’esclusione dei Galloitalici di Sicilia e di Basilicata e dei Tabarchini di Sardegna, in possesso dei presupposti di alterità linguistica compatibili con lo *status* di lingua minoritaria; b) delle *minoranze diffuse*, ossia di quelle comunità che si collocano all’interno di un determinato paese in modo non-territoriale, sparse, disseminate a piccoli gruppi sul territorio penalizzate dalla legge 482 in nome di una impostazione ‘territorialista’; c) delle *lingue immigrate*: accanto alle minoranze di antico insediamento, il panorama linguistico e culturale italiano deve fare i conti con un fenomeno nuovo ed in costante crescita: la presenza di consistenti gruppi di cittadini immigrati provenienti dai più diversi paesi e di parlata diversa da quella italiana che, con espressione coniata da Tullio De Mauro nel 1974, denominiamo ‘nuove minoranze’ e ora, con espressione codificata da Massimo Vedovelli, *lingue immigrate*.

Logica omologante e appiattimento di tutte le condizioni minoritarie

Rimprovero alla legge un atteggiamento sostanzialmente omologativo: ignorando lo specifico profilo sociolinguistico delle diverse aree, il legislatore non compie nessun tentativo di analisi e di approfondimento ponendo sullo stesso piano ‘minoranze forti’, che nella rispettiva area di radicamento sono usate in realtà dalla maggioranza dei parlanti (basti pensare ai tedescofoni dell’Alto Adige), e ‘minoranze deboli’, segnate da avanzati processi di obsolescenza linguistica (mi limito a citare i croati e gli slavofoni del Molise).

Mancata considerazione delle interazioni plurilingui e pluriculturali

Un altro limite della 482 è il suo conformarsi al falso presupposto di comunità compatte, immuni da contaminazioni linguistiche e culturali. La prospettiva che traspare sia dalla legge sia, purtroppo, anche dai primi passaggi applicativi è quella della minoranza intesa come *isola linguistica*, come spazio elettivo dell’omogeneità e del monolinguisimo, ben lontana da quella condizione di complessità e di pluralità che riconosciamo ormai come elemento fisiologico dei repertori linguistici. Nel caso specifico del Friuli-Venezia Giulia, sarebbe riduttivo interpretare la composizione linguistica del territorio nei termini di una polarità italiano–friulano che finirebbe col semplificare la ricchezza di articolazioni espressive. Non è possibile fare astrazione dal veneto nelle sue diverse varietà idiomatiche: dal veneto di contatto praticato nel Friuli occidentale e lungo la fascia di confine veneto-friulano, al tipo *coloniale* ‘paracadutato’ da Venezia (corrente un tempo a Udine con il nome di *udinese*) o a quello che, irradiato da Trieste, risale verso il Goriziano; dalle parlate *bisiacche* del Monfalconese alle varietà lagunari praticate a Grado e a Marano. Si deve poi tener conto delle isole germanofone di Sauris e di Timau, dei dialetti sloveni vitali nelle valli del Natisone, nella Valle del Torre e in Val Resia, dalla complessa stratificazione della Val Canale, punto d’incontro di Romània, Slavia e Germania. Né tanto meno si può prescindere

dall'italiano regionale a base friulana che, per un numero sempre crescente di parlanti, costituisce la prima lingua.

Una lingua sopravvive solo se i giovani la utilizzano. Per questo oltre all'insegnamento della lingua friulana è indispensabile l'uso attivo della stessa.

Ho sempre sostenuto che non è da una disposizione della legge, quasi taumaturgicamente, che dipenda la *language maintenance*, ossia la persistenza nella pratica attiva di un determinato idioma. Per tutte le comunità minoritarie il rischio dell'obsolescenza, in tutti i suoi gradi che vanno dall'erosione alla definitiva estinzione è altissimo. Per arginare questo processo occorre investire molto sui giovani, sui nuovi media e sul ruolo di queste varietà come portatrici di valori sociosimbolici in termini di prestigio. Se i gruppi giovanili, o alcune reti sociali poste in una collocazione nevralgica nel tessuto comunitario 'realizzano' che esprimersi in friulano, ovvero in sardo ecc., garantisce visibilità e riconoscibilità a tali aggregazioni, siamo sulla buona strada perché queste parlano acquistino connotazioni positive e conoscano una fase di rilancio.

Quale è l'impatto del friulano nel sistema formativo? Allo stato attuale viene garantito un insegnamento sufficiente nelle scuole?

In base al testo dell'art. 4 della legge si scorge una duplice implicazione didattica. Al V comma si dice che "Al momento della preiscrizione i genitori comunicano alla istituzione scolastica interessata se intendono avvalersi per i propri figli dell'insegnamento *della* lingua della minoranza". Ma il I comma puntualizza che: "Nelle scuole materne ... l'educazione linguistica prevede, accanto all'uso della lingua italiana, anche l'uso della lingua della minoranza *per lo svolgimento delle attività educative*. Nelle scuole elementari e nelle scuole secondarie di primo grado è previsto l'uso anche della lingua della minoranza *come strumento di insegnamento*".

Se ne deduce pertanto che la lingua minoritaria non solo può costituire autonomo oggetto d'insegnamento ma verrebbe utilizzata anche quale veicolo per l'apprendimento delle varie discipline: ora su questo c'è da condurre un serio approfondimento, perché l'impiego di una varietà minoritaria come lingua veicolare può risultare fonte di discriminazione, in quanto proprio gli scolari provenienti da ambienti familiari che non hanno molta dimestichezza con la lingua nazionale potrebbero risulterne danneggiati.

C'è un altro limite: in ogni caso il campo di applicazione della 482 alla sola scuola dell'obbligo quando invece, a mio avviso, l'insegnamento della lingua minoritaria deve essere garantito nel tempo estendendolo nelle scuole di tutti i livelli.

Quale compito svolge l'Università di Udine nell'ambito del patrimonio linguistico del Friuli?

Di rilievo è il ruolo svolto dall'Università degli Studi di Udine la cui stessa istituzione (Legge 8 agosto 1977, n. 546, art. 26) è stata finalizzata al "rinnovamento dei filoni originali della cultura, della lingua, delle tradizioni e della storia del Friuli". Per quanto riguarda la didattica, presso la Facoltà di Lingue e letterature straniere sono stati accesi gli insegnamenti di *Lingua e Letteratura friulana* e di *Lingua e letteratura ladina* (quest'ultimo impartito anche a Trieste); inoltre il Corso di laurea in Scienze della formazione primaria operante presso la Facoltà di Scienze della Formazione ha attivato, nell'ambito dell'indirizzo per la Scuola elementare, uno specifico percorso didattico finalizzato alla preparazione degli insegnanti di lingua friulana. Nel settore della formazione postlaurea è previsto un curriculum

in *Ladinistica* all'interno del dottorato in *Scienze linguistiche e letterarie*. Quanto infine alla ricerca scientifica, essa è demandata al *Centro Interdipartimentale di Ricerca sulla cultura e la lingua del Friuli*, istituito per "promuovere, svolgere e coordinare attività di ricerca per lo studio della lingua, della storia, della cultura, della società, dell'economia e dell'arte del Friuli e comunità di origine friulana all'estero", e al *Centro Internazionale sul Plurilinguismo*, particolarmente attento a correlare le problematiche legate allo studio e alla valorizzazione della realtà linguistica regionale con una prospettiva di ordine generale.

L'assunzione delle 12 lingue minoritarie nella legge 482/99 è un vero successo per la protezione delle lingue minoritarie in Italia. Purtroppo però esistono altri dialetti/lingue in Italia che vengono esclusi dalla legge. Un buon esempio è il piemontese, che viene riconosciuto nella legge regionale del Piemonte, ma escluso dalla legge nazionale, perché considerato dai politici come dialetto dell'italiano.

Lei pensa che la legge 482/99 debba includere altre parlate dell'Italia e come giudica le possibilità del piemontese di godere nel futuro di una protezione nazionale?

Con questa domanda si tocca un nervo scoperto in quanto viene messo in gioco il delicato problema della classificazione delle varietà che formano il patrimonio linguistico italiano e in particolare il tema cruciale di quanta *alterità* sia necessaria per far sì che un determinato idioma possa essere meritevole della tutela di legge. Io direi che dobbiamo stare molto attenti a non dilatare oltre misura i confini della 'protezione' o meglio che dobbiamo individuare due livelli di tutela, il primo, più alto, che investa le varietà caratterizzate non solo da un appropriato status ma anche dalla necessaria distanza interlinguistica (*Abstand*), in possesso cioè di quella fisionomia originale che giustifichi il loro inserimento tra i soggetti minoritari e il secondo che va identificato in quelli che Coseriu chiama *dialetti primari*, ossia le parlate affini, dotate di una storia parallela e indipendente rispetto alla varietà assunta come lingua standard (che per l'italiano come si sa è il toscano). È solo alle autentiche *alterità* che è giusto dedicare un consistente apparato di protezione, mentre ai dialetti primari presteremo l'attenzione commisurata al patrimonio linguistico inteso come bene *culturale*.

Uno dei pochissimi partiti italiani che s'impegna nella rivalutazione delle lingue minoritarie è la Lega Nord. Che Lei sappia, quale ruolo ha giocato la Lega Nord per la tutela della lingua friulana? Nella loro comunicazione politica fanno ricorso alla lingua minoritaria, o si esprimono solo in italiano? Secondo Lei l'impegno linguistico del partito è da considerare come strumentalizzazione politica nell'ambito delle loro ambizioni di secessione?

La Lega Nord ha cercato di interpretare le antiche istanze autonomiste da tempo presenti in Friuli. Paradossalmente, però, non può essere considerato un paladino delle lingue minoritarie, né tanto meno del friulano, in quanto l'ispirazione localista di questa formazione politica si è espressa indistintamente a favore dei dialetti 'padani' (piemontese, lombardo ecc.) mettendo in uno stesso 'calderone' tutte le forme espressive diverse da quella nazionale per il solo fatto che si opponessero alla lingua standard. Questo rischia di 'annacquare' il criterio rigoroso che deve presiedere alla individuazione delle lingue da tutelare e dunque di fatto è un boomerang per il friulano.